

**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE  
LECCE 6-7-8 ottobre 2022**

**Mozione in tema di impugnazioni in ambito penale a tutela del diritto di difesa e del giusto processo nella riforma del giudizio penale**

**Presentata da:**

**AVV. MARCELLO IANTORNO (Foro di COMO)**

**Predisposta da:**

**AVV. MARCELLO IANTORNO (Foro di COMO) - AVV. ALESSANDRO MEZZANOTTE (Foro di MILANO)**

**PREMESSO CHE**

- Negli ultimi anni diversi sono stati i tentativi indirizzati a limitare le impugnazioni sia in ambito civile che penale per esigenze deflattive;
- Nella prassi giudiziaria sono pressoché frequenti ad opera delle Corti di merito le sollecitazioni alle parti a rinunciare alla relazione che si dà per letta e finanche a comprimere le discussioni orali nel mentre nei dibattiti o negli interventi da parte di autorevoli commentatori non di rado è dato ascoltare o leggere che ciò che non va nel settore giustizia è dovuto alle impugnazioni da parte degli avvocati per finalità strumentali ingenerando la opinione di abusare nell'esercizio del diritto;
- Anche di recente frequenti sono stati i tentativi diretti a limitare il diritto di impugnazione con introduzione di preclusioni e criteri di inammissibilità nel mentre è un dato certo che il diritto di impugnazione costituisce una delle regole fondamentali per l'affermazione del giusto ed equo processo e per dare le più ampie garanzie nell'accertamento e valutazione dei fatti, come peraltro confermato dai dati statistici dai quali emerge una elevata percentuale di riforma, in particolare, delle decisioni di merito di primo e di secondo grado;
- A riprova che non sono venuti meno i tentativi di limitare il diritto di impugnazione la legge 27 settembre 2021 n. 134 di delega al Governo per la efficienza del processo penale vigente dal 4 ottobre 2021 all'art. 1 comma 7 lett. h) ha delegato il Governo a

prevedere che *“...il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza...”*;

- Tale regola è palesemente illogica e impeditiva del diritto di appello e in generale del diritto di impugnazione come principio di civiltà e principio costituzionale (art. 24 Costituzione) e limitativa dei diritti di libertà delle persone e in particolare dei diritti di difesa esponendo i difensori delle persone fragili e in particolare i difensori d'ufficio, ma non solo, a conseguenze di particolare gravità allorquando trattasi della libertà delle persone o anche dei loro “beni” per pene particolarmente afflittive per entità e durata perché è ad essi preclusa la possibilità di fare “tutto ciò che è necessario” per la realizzazione del giusto processo, come previsto dall'art. 6 della Convenzione dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali secondo cui *“...ogni persona ha diritto a una equa e pubblica udienza ...che decide dei suoi diritti e obblighi di natura civile sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale...”*, principi in forza dei quali è stato integrato l'art. 111 della Carta Costituzionale;

#### **SI INVITA**

L'Organismo Congressuale Forense di concerto con il Consiglio Nazionale Forense ad assumere ogni iniziativa opportuna per:

A) riaffermare il diritto di ogni persona al doppio grado di giudizio di merito e al giudizio di legittimità;

B) contrastare modifiche normative che costituiscono non giustificate e ammissibili limitazioni a tali diritti e in particolare a far modificare e abrogare l'art. 1 comma 7 lett.

h) nella parte in cui si prevede che *“...il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza...”*.

31 agosto 2022

**AVV. MARCELLO IANTORNO**